

## Direttiva per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale

22 maggio 2014

### I Basi, obiettivi e validità

La presente direttiva si prefigge di garantire, sul mercato svizzero degli investimenti collettivi di capitale, un elevato standard di qualità nell'informazione e nella consulenza agli investitori<sup>1</sup>. Come parte delle norme di autoregolamentazione del settore svizzero dei fondi, essa precisa e completa le regole di condotta emanate da SFAMA per gli operatori svizzeri di tale settore relative all'attività di distribuzione di investimenti collettivi di capitale. 1

La presente direttiva si applica agli investimenti collettivi di capitale, inclusi i loro comparti e classi distribuiti in Svizzera: 2

- le direzioni di fondi secondo l'art. 28 segg. LICol, 3
- le società d'investimento a capitale variabile (SICAV) secondo l'art. 36 segg. LICol, 4
- le società d'investimento a capitale fisso (SICAF) secondo l'art. 110 segg. LICol e 5
- i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri secondo l'art. 123 segg. LICol, 6

qui di seguito denominati "offerenti". 7

*Le Disposizioni per i distributori* in Allegato costituiscono parte integrante dei contratti di distribuzione tra gli offerenti e i distributori in Svizzera. Nei contratti di distribuzione, i distributori devono impegnarsi a rispettare costantemente le *Disposizioni per i distributori*. 8

Il termine «distributore» ai sensi della presente direttiva si riferisce a tutti i soggetti terzi incaricati dall'offerente di distribuire investimenti collettivi di capitale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LICol. Tutti i "distributori" ai sensi della presente direttiva devono stipulare contratti scritti con gli offerenti (secondo la cifra 4 della direttiva). 9

Pertanto, sono da intendere come "distributori" ai sensi della presente direttiva: 10

- a) tutti i soggetti con sede o domicilio in Svizzera che distribuiscono (i) quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri a investitori non qualificati e/o (ii) quote di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati e che perciò necessitano di un'autorizzazione di distribuzione (distributori assoggettati all'obbligo di autorizzazione secondo l'art. 13 cpv. 1 e l'art. 19 cpv. 1<sup>bis</sup> LICol) (di seguito "*distributori assoggettati*"); 11
- b) tutti gli istituti esonerati dall'obbligo di autorizzazione secondo l'art. 13 cpv. 3 LICol in combinazione con l'art. 8 OICol (di seguito "*distributori esentati*"); 12

<sup>1</sup> Allo scopo di semplificare la lettura, si rinuncia alla distinzione tra forma maschile e femminile; per principio, quest'ultima è tuttavia sempre sottintesa.

- c) tutti i soggetti che distribuiscono esclusivamente quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri soltanto a investitori qualificati e che non necessitano di un'auto-rizzazione di distribuzione (poiché quest'ultima, ai sensi della circolare FINMA 2013/9 Distribuzione di investimenti collettivi di capitale, nm. 62, non è assoggettata all'obbligo di autorizzazione né soggetta ad ammissibilità) (di seguito "*distributori non assoggettati*"); **13**
- d) intermediari finanziari con sede all'estero secondo l'art. 19 cpv. 1<sup>bis</sup> LICol in combinazione con l'art. 30a cpv. 1 OICol, che distribuiscono investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera esclusivamente a investitori qualificati (di seguito "*distributori esteri*"). **14**
- Le *Disposizioni per i distributori* devono essere rispettate anche dagli offerenti che distribuiscono direttamente quote di investimenti collettivi di capitale. **15**
- Le *Disposizioni per i distributori* si applicano pure agli agenti del distributore, se non dimostrano di essere di fatto e di diritto integrati nell'organizzazione dell'istituto Assicurativo sulla base di un contratto di agenzia. **16**

## **II Direttiva**

### **A Selezione e collaborazione con i distributori**

#### Principi

1. Nell'ambito della distribuzione degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati e/o rappresentati, gli offerenti sono tenuti a collaborare esclusivamente con distributori che offrano la garanzia di un'attività ineccepibile. **17**
- Nel quadro delle disposizioni di legge e normative applicabili, gli offerenti possono delegare a terzi lo svolgimento di compiti previsti nella presente direttiva. **18**

#### Selezione dei distributori

2. Gli offerenti devono selezionare accuratamente i distributori nel rispetto del principio menzionato alla precedente cifra 1. **19**
3. Gli offerenti devono assicurare che i distributori presentino loro la documentazione definita nell'allegato al punto IV. A. **20**

#### Stipula di contratti di distribuzione

4. Gli offerenti possono stipulare contratti di distribuzione esclusivamente sulla base del contratto tipo di distribuzione della SFAMA. Le *Disposizioni per i distributori* allegate alla presente direttiva sono parte integrante dei contratti di distribuzione. **21**
5. Gli offerenti devono esigere al distributore il costante rispetto delle *Disposizioni per i distributori* allegate alla presente direttiva. **22**

#### Collaborazione con i distributori

6. Gli offerenti devono accertarsi che i distributori dispongano delle risorse in termini **23**

di personale e professionali necessarie per lo svolgimento della loro attività. Laddove necessario, gli offerenti devono assicurare l'adeguato supporto, l'istruzione e la formazione, in modo da consentirgli di rispettare costantemente le *Disposizioni per i distributori*.

### Obblighi di sorveglianza

7. Gli offerenti sono tenuti ad attuare misure e controlli appropriati per accertare cambiamenti rilevanti concernenti forma giuridica, struttura (segnatamente per quanto attiene al conferimento di mandati ad altri distributori), situazione del personale, attività aziendale commerciale/condotta professionale e modalità di distribuzione del distributore. **24**
8. Gli offerenti obbligano i distributori assoggettati a far controllare annualmente il rispetto delle *Disposizioni per i distributori* ai sensi dell'allegato 1 "Audit", nonché degli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 16 LICol da parte di una società di audit. Essi devono accertarsi che i rapporti di audit corrispondenti vengano tempestivamente inoltrati, provvedendo alla loro sistematica valutazione. **25**
- Gli offerenti obbligano i distributori esentati a istruire una società di audit ai sensi dell'allegato 1 "Audit" e a informare per iscritto i relativi offerenti qualora essa ravvisi violazioni delle *Disposizioni per i distributori* da segnalare come irregolarità nel rapporto sull'audit di vigilanza. **26**
- Gli offerenti obbligano i distributori non assoggettati e i distributori esteri a fornire annualmente per iscritto una conferma ai sensi dell'allegato 2 "Conferma". Qualora quest'ultima non corrisponda ai fatti accertati gli offerenti sono tenuti a prendere gli opportuni provvedimenti. **27**
9. In caso di violazioni delle *Disposizioni per i distributori* o dell'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 16 LICol, constatate nell'ambito della collaborazione ordinaria e/o notificate dalla società di audit, gli offerenti devono esigere ai distributori di intraprendere immediatamente misure correttive adeguate (con conferma di esecuzione all'offerente). In caso di ripetute o gravi violazioni, il contratto di distribuzione deve essere rescisso, con relativa notifica all'autorità di vigilanza. **28**
10. In caso di delega a subdistributori gli offerenti obbligano i distributori a imporre loro il rispetto degli obblighi contenuti nel capitolo IV D dell'allegato. **29**

## **B Direttiva interna**

Gli offerenti devono fissare mediante una direttiva interna, la politica ed i principi riguardanti la selezione nonché la continua assistenza ed il controllo dei distributori. Quest'ultima deve regolamentare segnatamente: **30**

- i criteri e i processi di selezione; **31**
- le competenze relative alla stipulazione di contratti di distribuzione, all'assistenza e al controllo regolare (misure atte ad accertare le modifiche importanti e una condotta professionale inusuale) dei distributori; **32**
- le misure da intraprendere in caso di avvenute modifiche importanti (secondo la cifra 9) o di una condotta professionale inusuale dei distributori, come pure in caso **33**

di violazioni delle *Disposizioni per i distributori*.

### **III Altre disposizioni**

#### **A Standard minimo**

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha riconosciuto la presente direttiva come standard minimo (circolare FINMA 08/10 Norme d'autoregolamentazione riconosciute come standard minimo). **34**

#### **B Entrata in vigore**

La presente direttiva è stata emanata dalla direzione della SFAMA il 22 maggio 2014]. Essa entra in vigore a partire dal 1 luglio 2014. Le norme transitorie degli art, 158 d cpv. 4 LICol e 144 c cpv. 5 OICol restano riservate. **35**

I contratti di distribuzione già in corso devono essere adeguati entro il 30 giugno 2015 le disposizioni di cui all'Allegato 1 devono essere rispettate soltanto successivamente. **36**

#### **C Allegato**

*Disposizioni per i distributori* **37**

## **Allegato: Disposizioni per i distributori (“Disposizioni”)**

### **I Obiettivi**

Le presenti disposizioni si prefiggono di garantire agli investitori un’informazione e una consulenza adeguate nell’ambito della distribuzione di investimenti collettivi di capitale in Svizzera. I soggetti confrontati con tali attività di distribuzione in Svizzera devono poter contare su un’offerta professionale e trasparente.

**1**

### **II Campo di applicazione, validità**

Le presenti disposizioni costituiscono parte integrante dei contratti di distribuzione tra offerenti e distributori in Svizzera. Se non diversamente specificato qui di seguito, queste Disposizioni riguardano la distribuzione sia a investitori qualificati che a investitori non qualificati da parte di:

**2**

a) tutti i soggetti con sede o domicilio in Svizzera che distribuiscono (i) quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri a investitori non qualificati e/o (ii) quote di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati e che perciò necessitano di un'autorizzazione di distribuzione (distributori assoggettati all'obbligo di autorizzazione secondo l'art. 13 cpv. 1 e l'art. 19 cpv. 1bis LICol) (di seguito “distributori assoggettati”);

**3**

b) tutti gli istituti esonerati dall'obbligo di autorizzazione secondo l'art. 13 cpv. 3 LICol in combinazione con l'art. 8 OICol (di seguito “distributori esentati”);

**4**

c) tutti i soggetti che distribuiscono quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri a investitori qualificati e che non necessitano di un'autorizzazione di distribuzione (poiché quest'ultima, ai sensi della circolare FINMA 2013/9 Distribuzione di investimenti collettivi di capitale, nm. 62, non è assoggettata all'obbligo di autorizzazione né soggetta ad ammissibilità) (di seguito “distributori non assoggettati”);

**5**

d) intermediari finanziari con sede all'estero secondo l'art. 19 cpv. 1bis LICol in combinazione con l'art. 30a cpv. 1 OICol, che distribuiscono investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera esclusivamente a investitori qualificati (di seguito “distributori esteri”).

**6**

Le presenti disposizioni concernono esclusivamente l’attività di distribuzione di investimenti collettivi di capitale. Nel loro campo di applicazione non rientrano altre attività o funzioni del distributore, come ad esempio gestione amministrativa delle transazioni, obblighi legati alla Legge contro il riciclaggio di denaro e/o adempimenti di diritto fiscale.

**7**

### **III Disposizioni**

#### **A Organizzazione del distributore**

1. Il distributore è tenuto a prendere le necessarie misure organizzative atte a garantire il costante rispetto delle presenti disposizioni e deve fornire all'offerente tutte le

**8**

	informazioni necessarie per il rispetto dei suoi obblighi di sorveglianza.	
2.	Per l'attività di consulenza alla clientela sugli investimenti collettivi di capitale, il distributore è tenuto a occupare solamente persone che in virtù della loro formazione e della loro esperienza professionale sono in grado di adempiere ai principi delle presenti disposizioni.	9
3.	Il distributore deve adempiere anche gli obblighi di notifica ai sensi dell'art. 16 LICol.	10
<b>B Obblighi di informazione</b>		
4.	Il distributore si impegna a tutelare esclusivamente gli interessi degli investitori.	11
5.	I distributori che svolgono l'attività di distribuzione di investimenti collettivi di capitale mediante contatto diretto con la clientela devono rispettare i principi seguenti principi se offrono una consulenza individuale.	12
5.1	Nella distribuzione a investitori non qualificati e qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3bis LICol (privati facoltosi) che non rinunciano alla consulenza, il distributore deve prestare attenzione alle esigenze individuali degli investitori, in particolare alla loro propensione e capacità di rischio.	13
5.2	Nella distribuzione a investitori non qualificati, il distributore è tenuto a informare e/o consigliare con oggettività gli investitori in merito alle caratteristiche, alle opportunità e ai rischi degli investimenti collettivi di capitale offerti. Egli deve ottemperare a tale obbligo valutando l'esperienza e le conoscenze tecniche dell'investitore in materia di investimenti collettivi di capitale; inoltre, può lecitamente presumere che l'investitore abbia dimestichezza con i rischi di base insiti negli investimenti sui mercati monetari, obbligazionari e azionari nonché nei collocamenti in valuta estera.	14
5.3	In ordine agli obblighi di informazione e di pubblicazione, il distributore è tenuto a osservare la vigente direttiva sulla trasparenza.	15
5.4	Per il resto, il distributore deve osservare tutti gli obblighi contrattuali, legali e di autoregolamentazione (tra l'altro l'obbligo di verbale ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 LICol) nonché le direttive emanate dall'Associazione svizzera dei banchieri in merito all'obbligo di protocollo secondo l'art. 24 cpv. 3 LICol.	16
6.	Il distributore che svolge l'attività di distribuzione di investimenti collettivi di capitale mediante canali elettronici o in altre forme senza contatto diretto con la clientela ai sensi della cifra 5 sono tenuti a rispettare i principi seguenti:	17
6.1	Indicare esplicitamente che non forniscono consulenza.	18
6.2	Osservare, per analogia, l'obbligo di informazione secondo cifra 5.2 e 5.3, adottando a tale proposito anche un metodo standardizzato.	19
6.3	Se l'investitore rinuncia esplicitamente a informazioni supplementari, tramite una dichiarazione scritta, l'obbligo di informazione per il distributore ai sensi delle cifre 5.2 e 5.3 decade.	20

- Se di propria iniziativa un investitore impartisce un ordine di sottoscrizione per quote di investimenti collettivi di capitale oppure richiede informazioni su tali investimenti, le disposizioni di questa parte B non trovano applicazione. La presa di contatto dell'investitore deve essere documentata. **21**
7. I distributori che svolgono attività di distribuzione via Internet devono osservare la circolare FINMA 2013/9 Distribuzione di investimenti collettivi di capitale. **22**
8. I distributori sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione degli investitori interessati la documentazione fornitagli dagli offerenti. Ciò vale segnatamente per prospetti, prospetti semplificati, informazioni essenziali per gli investitori, contratti dei fondi, statuti, regolamenti d'investimento nonché rapporti annuali e semestrali degli investimenti collettivi di capitale offerti. **23**
9. Le informazioni e la documentazione dei distributori devono essere complete e risultare sempre chiare e comprensibili per gli investitori, sia nella forma che nei contenuti. In particolare, non sono ammesse indicazioni ingannevoli e/o promesse di rendimento (ciò non si applica tuttavia per la pubblicazione di prezzi minimi indicativi di investimenti collettivi di capitale che presentano rischi di corso limitati). Nell'indicazione di dati storici sulle performance, va segnalato che essi non rappresentano una garanzia per le performance future. I distributori che si esprimono esplicitamente su singoli investimenti collettivi di capitale devono attenersi di principio alle informazioni contenute nella documentazione messa a disposizione da parte dell'offerente. **24**
10. Il distributore rinuncia a qualsivoglia pratica di vendita aggressiva, ad esempio a contattare con insistenza e in maniera inopportuna potenziali clienti telefonicamente ("cold calling") o mediante canali elettronici ("spamming"). **25**
11. Non sono ammesse raccomandazioni che privilegiano gli interessi del distributore a scapito di quelli degli investitori. Questo principio si riferisce segnatamente a comportamenti volti a generare un numero sproporzionato di riposizionamenti in portafoglio ("portfolio churning") da parte dell'investitore. **26**
12. Il distributore rinuncia a qualsiasi forma di "front running". Con questo termine vengono definite le operazioni personali compiute dal distributore o dai suoi collaboratori, concluse in anticipo rispetto a transazioni su titoli di un investimento collettivo di capitale (ad es. in seguito ad importanti acquisti o riscatti di quote da parte degli investitori). **27**

## **C Documentazione del distributore**

13. Il distributore deve regolamentare e documentare per iscritto: **28**
- le misure organizzative predisposte secondo la cifra 1; **29**
  - i requisiti relativi alla formazione e all'esperienza professionale rispettivamente al perfezionamento degli addetti secondo la cifra 2; **30**
  - la consulenza e, in caso di distribuzione a investitori non qualificati, l'informazione sui rischi secondo la cifra 5 (ad es. in una nota sul colloquio svolto con il cliente); **31**

- la rinuncia da parte del cliente all'informazione secondo la cifra 6.3 (ad es. in una nota). **32**

## **IV Altre disposizioni**

### **A Certificazioni**

I distributori devono fornire all'offerente le seguenti certificazioni: **33**

- Conferma dell'autorizzazione di distributore rilasciata dall'autorità di vigilanza oppure per il distributore estero l'attestazione che lo autorizza alla distribuzione di investimenti collettivi di capitale nello Stato un cui ha la sede (art. 30a cpv. 1 OICol); sono esclusi sia i *distributori esentati* che i *distributori non assoggettati*; **34**
- l'informativa sull'organizzazione della distribuzione di investimenti collettivi di capitale. Sono esclusi i distributori esentati. **35**

### **B Audit**

I *distributori assoggettati* e i *distributori esentati*, indipendentemente dalla loro forma giuridica, sono tenuti a consentire a una società di audit di verificare il rispetto delle presenti disposizioni in relazione ai diversi tipi di distribuzione. La società di audit deve controllare anche il rispetto dell'art. 16 LICol da parte del distributore. I distributori devono comunicare all'offerente il revisore designato per effettuare l'audit. **36**

I dettagli sull'audit sono contenuti nell'allegato 1 "Audit". **37**

### **C Conferma**

I *distributori non assoggettati* e i *distributori esteri* devono fornire di propria iniziativa all'offerente, ogni anno entro la fine di gennaio, una conferma ai sensi dell'allegato 2 "Conferma". **38**

### **D Delega a subdistributori**

Il distributore può delegare i compiti assegnatigli dall'offerente con la sua approvazione. Tali subdistributori e/o altri distributori devono qualificarsi secondo la definizione fornita alla nm. 10 e ss della direttiva, fermo restando che per la distribuzione a investitori non qualificati possono entrare in considerazione solo *distributori assoggettati* e *distributori esentati*. **39**

Nel caso di tale delega il distributore si impegna a fornire all'offerente tutte le informazioni necessarie affinché possa adempiere agli obblighi di sorveglianza ai sensi delle nm. 29 e 30 della direttiva. **40**

Il distributore impone ai subdistributori incaricati l'obbligo di rispettare le suddette disposizioni. I subdistributori incaricati hanno l'obbligo di far controllare annualmente il rispetto delle *Disposizioni per i distributori* ai sensi dell'allegato 1 "Audit" nonché degli obblighi di **41**



notifica secondo l'art. 16 LICol o eventualmente di fornire la conferma ai sensi dell'allegato 2. I distributori devono accertarsi che i relativi rapporti e/o conferme vengano tempestivamente forniti ed eseguirne sistematicamente la valutazione. Notifiche da parte della società di audit e constatazioni nell'ambito della collaborazione ordinaria tra distributore e subdistributore in merito a violazioni delle *Disposizioni per i distributori* o eventualmente agli obblighi di notifica ai sensi dell'art. 16 LICol devono essere inoltrate agli offerenti. In caso di ripetute o gravi violazioni, il distributore deve sciogliere il contratto di distribuzione con il subdistributore, informandone l'offerente e l'autorità di vigilanza.

## **E      Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni sono state emanate dalla direzione della SFAMA in data 22 maggio 2014. Esse entrano in vigore a partire dal 1 luglio 2014 con la riserva della cifra III B della presente Direttiva. **42**

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha preso atto, approvandole, di queste disposizioni, quali allegato alla Direttiva. **43**

## **F      Allegato**

1. *Controllo del rispetto delle Disposizioni per i distributori secondo la cifra IV B e dell'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 16 LICol.* **44**
2. *Modello: Conferma relativa alla distribuzione a investitori qualificati da parte di distributori non assoggettati o esteri secondo la precedente cifra IV C* **45**

## Allegato 1: Audit

### Controllo del rispetto delle Disposizioni per i distributori secondo la cifra IV B delle disposizioni e dell'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 16 LICol

#### A Audit per distributori esentati (art. 13 cpv. 3 LICol in combinazione con art. 8 OICol)

La società di audit verifica il rispetto delle *Disposizioni per i distributori* nell'ambito dell'audit di vigilanza, in base alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza contenute nelle relative circolari in materia della FINMA. 1

La società di audit prevede il risultato della revisione nel rapporto sull'audit di vigilanza. Qualora ravvisi violazioni da segnalare come irregolarità nel rapporto sull'audit di vigilanza, essa deve informarne il relativo offerente per iscritto. 2

#### B Audit per distributori assoggettati (art. 13 cpv. 1 LICol)

Sono autorizzati a compiere la verifica di conformità con le *Disposizioni per i distributori*: 3

- i periti revisori ai sensi dell'art. 4 della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005 (LSR); 4
- i revisori ai sensi dell'art. 5 LSR; 5
- le imprese di revisione ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LSR. 6

Il distributore deve comunicare all'offerente il revisore designato per l'audit ed eventuali cambiamenti. 7

La verifica di conformità con le *Disposizioni per i distributori* deve essere svolta annualmente. I rapporti di audit concernenti il rispetto delle *Disposizioni per i distributori* devono essere allestiti entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. 8

In caso di contratti di distribuzione che prevedono esclusivamente la distribuzione a investitori qualificati, il controllo deve riguardare i seguenti punti: 9

- a) il rispetto costante delle Disposizioni per i distributori applicabili alla distribuzione a investitori qualificati; 10
- b) la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri esclusivamente a investitori qualificati nel rispetto di tutte le disposizioni normative e autoregolamentative applicabili; 11
- c) [solo per investimenti collettivi di capitale esteri: utilizzo esclusivo di documenti di fondi indicanti il rappresentante, l'agente di pagamento e il foro giuridico]. 12

Il revisore designato per l'audit deve redigere il rapporto di audit all'attenzione del relativo offerente. Qualora ravvisi nel suo rapporto violazioni delle *Disposizioni per i distributori* o agli obblighi di notifica ai sensi dell'art. 16 LICol, egli è tenuto a inviare una copia del rapporto di audit anche alla FINMA.

**13**



## INDICE

<b>Direttiva per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale .....</b>	<b>1</b>
I      Basi, obiettivi e validità .....	1
II     Direttiva.....	2
A   Selezione e collaborazione con i distributori.....	2
Principi.....	2
Selezione dei distributori .....	2
Stipula di contratti di distribuzione .....	2
Collaborazione con i distributori .....	2
Obblighi di sorveglianza .....	3
B   Direttiva interna.....	3
III    Altre disposizioni .....	4
A   Standard minimo.....	4
B   Entrata in vigore.....	4
C   Allegato.....	4
Allegato: Disposizioni per i distributori (“Disposizioni”).....	5
I      Obiettivi.....	5
II     Campo di applicazione, validità delle disposizioni .....	5
III    Disposizioni.....	5
A   Organizzazione del distributore.....	5
B   Obblighi di informazione.....	6
C   Documentazione del distributore.....	7
IV    Altre disposizioni .....	8
A   Certificazione .....	8
B   Audit .....	8
C   Conferma .....	8
D   Delega a subdistributori .....	8
E   Entrata in vigore.....	9
F   Allegato.....	9
Allegato 1: Audit .....	10
Controllo del rispetto delle Disposizioni per i distributori secondo la cifra IV B delle disposizioni e dell'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 16 LICol .....	10
A   Audit per distributori esentati (art. 13 cpv. 3 LICol in combinazione con art. 8 OICol)....	10
B   Audit per distributori assoggettati (art. 13 cpv. 1 LICol) .....	10
Allegato 2: Conferma.....	12
Modello: Conferma inerente alla distribuzione a investitori qualificati da parte di distributori non assoggettati o esteri ai sensi della cifra IV C delle disposizioni .....	12